

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 4/19/CONS

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.

(Programma "INTER TV")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 gennaio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante "Modalità di versamento del contributo di cui all'art. 6 dell'allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante "Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato";

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante "Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 8/13/CONS, del 10 gennaio 2013, con la quale è stato autorizzato alla società F.C. Internazionale Milano S.p.a. il primo rinnovo dell'autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato INTER CHANNEL (poi denominato INTER TV);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) la società F.C. Internazionale Milano S.p.a., con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, con nota in data 30 ottobre 2018 (prot. n. 174853) integrata, in ultimo, con nota in data 18 dicembre 2018 (prot. n. 234356) ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla diffusione via satellite, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento, del programma televisivo denominato INTER TV, rilasciata in data 25 gennaio 2007 con la delibera n. 56/07/CONS e già rinnovata, una prima volta, in data 10 gennaio 2013 con la delibera n. 8/13/CONS;
- 2) l'istanza è stata corredata della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d'istruttoria, nonché dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;
- 3) dalla documentazione in atti costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge la società F.C. Internazionale Milano S.p.a. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

- 1. È rinnovata alla società F.C. Internazionale Milano S.p.a., con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, l'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato INTER TV, rilasciata originariamente con la delibera n. 56/07/CONS del 25 gennaio 2007, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.
- 2. Permane alla società F.C. Internazionale Milano S.p.a. l'obbligo di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 56/07/CONS del 25 gennaio 2007.
- 3. Il presente provvedimento ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 25 gennaio 2019, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.
- 4. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 gennaio 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi



ALLEGATO

all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite di cui alla delibera n. 4/19/CONS del 10 gennaio 2019

(omissis)